

# **RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI E LAVORATIVI NELLO SPAZIO EUROPEO**

## ***Procedure e strumenti***

I sistemi di riconoscimento delle qualifiche in Europa, le certificazioni per professionisti italiani che intendano ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in altri Paesi UE, il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, i crediti trasferibili (ECTS), il Supplemento al diploma (SD).

### **Sistemi di riconoscimento delle qualifiche in Europa**

A livello europeo sono stati istituiti due sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali: un sistema di riconoscimento dei diplomi ed un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi per un numero limitato di professioni.

### **Certificazioni per professionisti italiani per ottenere il riconoscimento in altri Paesi UE**

I professionisti che hanno conseguito il proprio titolo professionale in Italia possono richiedere al Ministero della Giustizia il rilascio di una certificazione che attesti il valore abilitante all'esercizio della professione del titolo stesso, al fine di ottenerne il riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea.

### **Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero**

I professionisti che hanno conseguito il proprio titolo professionale all'estero possono richiedere il rilascio di una certificazione che attesti il valore abilitante all'esercizio della professione in Italia.

### **Mobilità degli operatori sanitari**

Sul portale del ministero della salute, sono disponibili informazioni ed indicazioni per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero e la certificazione valida per l'estero dei titoli italiani.

### **Crediti trasferibili (ECTS)**

Strumento per il riconoscimento di brevi periodi di studio effettuati all'estero. La definizione dei crediti nell'istruzione superiore può essere basata su diversi parametri, quali il carico di lavoro per studente, i risultati dell'apprendimento e le ore di contatto.

### **Supplemento al diploma (SD)**

Strumento utile per il riconoscimento degli studi completati. Il Supplemento al diploma è un documento allegato al diploma di laurea, volto a migliorare la 'trasparenza' internazionale ed a

facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche (diplomi, lauree, certificati ecc.).

## **Riconoscimento titoli e diplomi**

La rete ENIC (*European Network of Information Centres*) è costituita da centri nazionali per l'informazione, il cui ruolo è di fornire notizie e consigli su, tra le altre cose, riconoscimento di diplomi, titoli e altre qualifiche universitarie o professionali stranieri.

## ***Reti***

I punti nazionali di contatto per i riconoscimenti professionali nell'Unione europea, la Rete NARIC per informazioni sulle procedure da seguire per il riconoscimento dei titoli accademici.

## **Punti nazionali di contatto per i riconoscimenti professionali**

I Punti nazionali di contatto offrono informazione su disposizioni, norme e principi comunitari nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell'Unione europea.

La rete di Centri nazionali NARIC fornisce informazioni sulle procedure da seguire per il riconoscimento dei titoli accademici, aiuta il cittadino a regolare il riconoscimento dei titoli e a facilitare l'integrazione dei sistemi educativi nazionali.

# Tessera professionale europea, da oggi lavorare in Europa è più facile



**Infermieri, farmacisti, fisioterapisti, agenti immobiliari e guide alpine.** Da oggi, esercitare liberamente una di queste professioni in un altro paese dell'Unione Europea sarà più facile grazie alla **Tessera professionale europea**.

Hanno sperimentato la novità di questo strumento oltre **500 professionisti** che già nelle prime ore della giornata di lancio hanno utilizzato la piattaforma online presente su [Your Europe](#) sia per avere informazioni che per inoltrare le richieste di riconoscimento professionale, molte della quali provenienti proprio **dall'Italia**.

La tessera non è una "carta fisica" ma una **procedura elettronica** che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Ha la forma di un certificato elettronico che attesta come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante.

La procedura di riconoscimento avviene attraverso l'**IMI**, il [sistema di informazione del mercato interno](#) che facilita la comunicazione tra le autorità nazionali di regolamentazione delle professioni.

La tessera riguarda sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.

Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione europea anche ad altre professioni. Può essere richiesta sia per **mobilità temporanea** (se si intende prestare la professione in un altro Paese UE in modo temporaneo e occasionale) che in caso di **stabilimento** (se invece si ha l'intenzione di stabilirsi in un altro Paese UE in modo permanente).

La tessera ha valore a **tempo indeterminato** in caso di trasferimento a lungo termine (stabilimento), per **18 mesi** nel caso di mobilità temporanea (12 per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica).

Per richiedere la tessera professionale europea, il professionista deve collegarsi a [ECAS](#), il servizio di autenticazione della Commissione europea e seguire la procedura indicata. Sul sito di [Your Europe](#), oltre ad altre informazioni sulla tessera, è anche possibile verificare i documenti necessari per poter svolgere la professione in un altro Paese UE, le tariffe applicate e tempi e modalità della procedura una volta che viene presentata la domanda.

## Via libera alla tessera professionale europea

Importanti novità per i **professionisti italiani** che vogliono svolgere la propria attività in un altro Paese dell'Unione Europea. Il Consiglio dei Ministri ha infatti completato il recepimento della direttiva europea che introduce la '**tessera professionale**', uno strumento che facilita la procedura di riconoscimento da parte dell'autorità competente della qualifica ottenuta dal professionista.

La novità è, infatti, contenuta nel decreto legislativo che recepisce la [direttiva 2013/55/UE](#), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, presentato in Consiglio dei Ministri dal Sottosegretario agli Affari Europei **Sandro Gozi** e approvato il 20 febbraio 2016 in via definitiva. Il testo era stato già varato dall'esecutivo il 13 novembre 2015, in via preliminare, poi sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari e al parere delle commissioni parlamentari che ne hanno concluso l'iter.

Il decreto legislativo, che sarà immediatamente applicabile, introduce, in linea con la direttiva, alcune importanti innovazioni:

- un **meccanismo di allerta** per segnalare, attraverso il [sistema IMI](#), i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione;
- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un **accesso parziale** alla professione;
- la possibilità di ottenere il riconoscimento del  **tirocinio professionale** effettuato in parte all'estero.

La 'tessera professionale' è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli **oneri burocratici**.

La tessera non sarà una 'carta fisica', ma avrà la forma di un certificato elettronico che testimonierà come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della **qualifica professionale** nel Paese ospitante. Riguarda sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione. Maggiori informazioni sulla tessera e sulle modalità di richiesta sono disponibili sul sito [Your Europe](#).

Al momento la tessera riguarda solo **cinque professioni** (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.

La direttiva europea è stata frutto di un lungo negoziato curato direttamente dal **Dipartimento Politiche Europee** e anche la fase di recepimento della norma nell'ordinamento italiano ha visto il Dipartimento protagonista, sia nel lungo lavoro di concertazione con le amministrazioni interessate sia nella predisposizione dello schema di decreto legislativo approvato.

## ***Punto nazionale di contatto***

Il Punto nazionale di contatto offre a tutti i cittadini interessati le informazioni per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi europei e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

Il Punto di contatto fornisce ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla [Direttiva 2005/36/CE](#). Informa sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche. Assiste, inoltre, i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Il **Punto di contatto italiano** opera presso l'Ufficio per il mercato interno e la concorrenza del Dipartimento Politiche Europee.

L'indirizzo email del Punto di contatto italiano è:  
[centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it](mailto:centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it)

*Per informazioni:*  
Giovanna Corrado  
Tel: 06 67795322

# UN PO' DI STORIA

## Riconoscimenti qualifiche professionali

### *Introduzione*

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento nazionale. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

**Diverso dal riconoscimento professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico.** Quest'ultimo consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell'UE. Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto UE ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. In particolare, l'equipollenza dei titoli di Studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento nazionale.

Le autorità competenti sono:

- gli Uffici Scolastici Provinciali per i Titoli di Studio pre-universitari;
- le Università per le Lauree;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per i titoli di Dottorato.

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio "curriculum studiorum" possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta. La documentazione da presentare alle segreterie delle università è, di solito, la seguente:

1. domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta
2. originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito;
3. originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
4. programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano. L'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;
5. originale del titolo accademico posseduto;

6. generalmente tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extracomunitari residenti all'estero)

## *Storia*

La disciplina del riconoscimento dei titoli professionali ha avuto, nel tempo, varie evoluzioni. Inizialmente furono adottate direttive di tipo “settoriale”, ossia relative a specifiche professioni regolamentate, tra cui quelle concernenti le **professioni sanitarie** (medici, infermieri, odontoiatri, veterinari, ostetriche, farmacisti) e quella relativa alle attività nel campo dell'**architettura**. Queste direttive, basate su una preliminare armonizzazione dei criteri formativi, hanno previsto un riconoscimento professionale automatico per coloro in possesso delle qualifiche professionali richieste sulla base di appositi allegati.

Successivamente, al sistema di riconoscimento automatico si è aggiunto un sistema generale fondato sul **principio della mutua fiducia tra gli Stati e del mutuo riconoscimento** (le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE e 2001/19/CE). In base a tale regime gli Stati membri, non essendo disciplinati a livello comunitario i contenuti formativi minimi per le singole professioni, sono tenuti a confrontare il contenuto delle qualifiche professionali dei richiedenti con quelle previste nel proprio ordinamento, sulla base, pertanto, di una verifica caso per caso. Nell'ipotesi di “differenze sostanziali” l'autorità competente può richiedere il superamento di una misura compensativa consistente in una “prova attitudinale” o in un “tirocinio di adattamento”.

La professione di **avvocato**, invece, ha avuto un trattamento particolare dalla normativa europea. Essa, infatti, è disciplinata dalla direttiva 77/249/CEE, in materia di libera prestazione dei servizi, dalla direttiva 98/5/CE in materia di esercizio permanente delle professioni di avvocato in un altro Stato membro attraverso un meccanismo di autorizzazione che prevede l'uso del titolo professionale del Paese d'origine, nonché dalla direttiva 89/48/CEE che disciplina il riconoscimento professionale e quindi la possibilità di esercitare stabilmente la professione con il titolo del Paese ospitante.

La [direttiva 2005/36/CE](#) pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n.L/255 del 30 settembre 2005 (in vigore dal 20 ottobre 2005) **ha modificato il sistema del riconoscimento professionale**. La direttiva, infatti, sostituisce le quindici direttive precedenti in materia (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE, E 1999/42/CE). Tale direttiva è stata recepita con decreto legislativo 206/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2007.

In linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, il decreto stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. **L'obiettivo è quello di facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali.**

L'Italia è stata tra i primi Paesi dell'Unione a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

Le novità più significative di tale direttiva riguardano la previsione di una **disciplina ad hoc per la libera prestazione temporale e occasionale**, senza quindi necessità di essere stabiliti

(completamente assente nelle precedenti direttive), un ampliamento del campo di applicazione e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione UE.

A tale ultimo scopo, in particolare, è stato realizzato un sistema informativo, denominato [IMI - Internal Market Information system](#) - che ha l'obiettivo di permettere un più veloce scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati membri. Il sistema è attualmente in uso con riferimento a circa 20 professioni (tra le quali medici, farmacisti, fisioterapisti e contabili).

## Riconoscimenti qualifiche professionali

La disciplina relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è assicurata dalla [Direttiva 2005/36/CE](#) recepita in Italia con il [Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206](#). Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.

La [direttiva 2013/55/UE](#) - recante modifiche della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI") - introduce alcune importanti novità come la 'tessera professionale' che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno; un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione; la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione; la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all'estero. La direttiva viene recepita in Italia da un decreto legislativo che è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

## Elenco professioni regolamentate

Si riporta l'elenco delle professioni regolamentate ai sensi della direttiva 2005/36/CE e delle Autorità competenti preposte al riconoscimento delle stesse.

[Elenco delle professioni regolamentate](#) [.pdf - 38 KByte]

**Fonte: Dipartimento Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Gennaio 2016**